

(N. 2803)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BERTONE, TOMÈ, BRACCESI, MOTT, TAFURI, UBERTI, PIETRA, VARALDO, ANFOSSI, BOSCO, OTTANI, REALE Vito, ZIINO, VALMARANA, COSATTINI, LODATO e MARCONCINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L' 11 FEBBRAIO 1953

Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, e degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda alla ottava categoria.

ONOREVOLI SENATORI. — All'atto della approvazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, relativa alla sistemazione e miglioramento delle pensioni di guerra, il Senato espresse voti per un successivo riesame del problema al fine di apportare ulteriori miglioramenti nel trattamento economico, specie nelle pensioni indirette.

Furono presentati, al riguardo, due disegni di legge d'iniziativa parlamentare nel novembre 1951 e nel marzo 1952, rispettivamente dai senatori Cerruti e altri, e Bastianetto e altri.

Portati all'esame della Commissione finanza e tesoro, i due disegni di legge apparvero di impossibile attuale realizzazione per ragioni di

copertura. Si sarebbero dovuti reperire nuovi fondi per lire 140 miliardi (progetto Cerruti) o per 90 miliardi (progetto Bastianetto).

Nell'intendimento di superare l'impossibilità posta dall'eccessivo nuovo onere previsto dai due menzionati disegni di legge, la Commissione finanza e tesoro, nella sua maggioranza è venuta nella determinazione di formulare una propria proposta di legge. Essa comporta un maggior nuovo onere di lire 12 miliardi circa, per i quali è stato disposto lo stanziamento nel bilancio di previsione 1953-54 testè presentato.

Con tale disponibilità è possibile consentire un aumento delle pensioni alle vedove, orfani di lire 2.000 mensili e delle pensioni ai genitori e collaterali di lire 700 mensili.

Non è molto, certamente, ma è un principio di rivalutazione che troverà il suo completamento nei prossimi esercizi finanziari. Il Governo, infatti, si è dichiarato disposto ad impegnarsi a presentare un nuovo disegno di legge di aumento delle indirette per l'esercizio 1954-1955, con il conseguente reperimento dei fondi *ad hoc*, ed altrettanto per il 1955-56. È intendimento di puntare all'incirca sul raddoppio del trattamento attuale per le pensioni indirette. Tale impegno viene formalmente assunto attraverso la accettazione di un ordine del giorno che la maggioranza della Commissione finanza e tesoro proporrà come parte integrante del disegno di legge.

Per quanto riguarda le pensioni dirette, lo stanziamento consente un miglioramento dei 20 per cento del trattamento attuale, dalla seconda all'ottava categoria inclusa.

Si è ritenuto di omettere la prima categoria ritenendosi la stessa sufficientemente trattata con la legge 10 agosto 1950.

Il meccanismo normativo previsto nel disegno di legge è stato predisposto in modo che l'aumento che si va a proporre possa essere erogato senza bisogno di riliquidazioni e quindi possa essere corrisposto immediatamente dopo la approvazione della legge a cura degli stessi Uffici provinciali del Tesoro.

I miglioramenti decorrono dal 1° luglio 1953.

ALLEGATO A.

DATI PER AUMENTO DEL NUOVO ASSEGNO SUPPLEMENTARE A FAVORE DI INVALIDI DALLA SECONDA ALLA OTTAVA CATEGORIA DI PENSIONE, IN MISURA CORRISPONDENTE AL 20 PER CENTO DI AUMENTO SULLA MISURA COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTUALMENTE IN GODIMENTO.

Numero delle partite	Ammontare pensione base	Assegno temporaneo speciale	Assegno supplementare	Totale con aumento
2 ^a categoria - 27311 . . .	29.020	54.600	54.000 (1) + 27.500 (2) = 81.500 (3)	da 137.620 (A) a 165.120 (B)
3 ^a categoria - 20475 . . .	25.029	37.440	36.000 (1) + 19.700 (2) = 55.700 (3)	da 98.469 (A) a 118.169 (B)
4 ^a categoria - 26917 . . .	22.596	21.840	22.800 (1) + 13.500 (2) = 36.300 (3)	da 67.236 (A) a 80.736 (B)
5 ^a categoria - 44747 . . .	18.291	12.480	14.400 (1) + 19.000 (2) = 23.400 (3)	da 45.171 (A) a 54.171 (B)
6 ^a categoria - 54914 . . .	15.671	7.800	12.000 (1) + 7.000 (2) = 19.000 (3)	da 35.471 (A) a 42.471 (B)
7 ^a categoria - 66116 . . .	12.032	4.680	9.600 (1) + 5.300 (2) = 14.900 (3)	da 26.312 (A) a 31.612 (B)
8 ^a categoria - 106803 . . .	8.483	3.900	6.000 (1) + 3.700 (2) = 9.700 (3)	da 18.383 (A) a 22.083 (B)

(1) Corrisponde alla misura attuale dell'assegno supplementare in base alla legge n. 648, del 10 agosto 1950.

(2) Corrisponde all'aumento del 20 per cento sul trattamento complessivo.

(3) Corrisponde alla misura dell'assegno supplementare con l'aumento del 20 per cento.

(A) Corrisponde alla misura annua attuale in base alla legge n. 648, del 10 agosto 1950.

(B) Corrisponde alla misura complessiva della pensione annua con l'aumento del 20 per cento.

ALLEGATO B.

PROSPETTO DA CUI RISULTA IL MAGGIORE ONERE DI BILANCIO CON L'AUMENTO DEL 20 PER CENTO PER LE CATEGORIE DI PENSIONE DIRETTA DALLA SECONDA ALL'OTTAVA.

Categoria di pensione e numero delle partite	Spesa attuale	Nuovo assegno supplementare con l'aumento del 20 %	Spesa complessiva con aumento
2ª categoria - 27311	3.758.539.820	751.052.500	4.509.592.320
3ª categoria - 20475	2.016.152.775	403.357.500	2.419.510.275
4ª categoria - 26917	1.809.791.412	363.379.500	2.173.170.912
5ª categoria - 44747	2.021.266.737	402.723.000	2.423.989.737
6ª categoria - 54914	1.947.854.494	384.398.000	2.332.252.494
7ª categoria - 66116	1.739.644.192	350.414.800	2.090.058.992
8ª categoria - 106803	1.944.976.549	395.171.100	2.340.147.649
	15.238.225.979	3.050.496.400 (1)	18.288.722.379

(1) È la somma corrispondente al maggior onere di bilancio in conseguenza dell'aumento del 20 per cento sul trattamento attuale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Alla vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all'articolo 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare di annue lire 24.000.

Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali conseguano, od abbiano conseguito la pensione di guerra per diritto proprio.

Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di reversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano o vengano in possesso di pensione

di guerra, è dovuto un assegno supplementare di annue lire 8.400.

Detto assegno, in eguale misura spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

Agli invalidi delle categorie dalla seconda alla ottava l'assegno supplementare, non reversibile, di cui all'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato rispettivamente a lire 81.500, 55.700, 36.300, 23.400, 19.000, 14.900, 9.700.

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 12.025.824.400, graverà sullo stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-1954.

Il Ministero del tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1° luglio 1953.